

N. R.G. 1072/2024



Tribunale Ordinario di Caltagirone
Sezione Unica

Decreto fissazione udienza

Il Giudice Benedetta Boero, visti gli atti;
letti gli artt. 669-bis e ss. cod. proc. civ.,
ritenuta allo stato l'insussistenza dei presupposti per l'emissione di
provvedimento *inaudita altera parte*, non risultando che la
convocazione della controparte possa pregiudicare l'attuazione del
provvedimento,

FISSA

l'udienza del **31/10/2024, alle ore 10:00**, per la discussione del
ricorso nel contraddittorio delle parti.

ASSEGNA

termine alla parte ricorrente sino al 30 settembre 2024 per la
notificazione; invita controparte a costituirsi entro il 25 ottobre
2024.

AUTORIZZA

Parte ricorrente a notificare ex art. 151 c.p.c., ai docenti contro-
interessati, mediante pubblicazione del ricorso nel sito internet del
MIUR e dell'Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia / Ambito
Territoriale Caltanissetta – Enna.



Invita parte ricorrente a provvedere al tempestivo deposito telematico della documentazione attestante la notificazione dell'atto introduttivo; nel caso di notifica telematica, si invita a depositare le relative ricevute in formato .eml o .msg.

RILEVATO

che l'art. 127 bis cpc prevede che “Lo svolgimento dell'udienza, anche pubblica, mediante collegamenti audiovisivi a distanza può essere disposto dal giudice quando non è richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice.

Il provvedimento di cui al primo comma è comunicato alle parti almeno quindici giorni prima dell'udienza. Ciascuna parte costituita, entro cinque giorni dalla comunicazione, può chiedere che l'udienza si svolga in presenza. Il giudice provvede nei cinque giorni successivi con decreto non impugnabile, con il quale può anche disporre che l'udienza si svolga alla presenza delle parti che ne hanno fatto richiesta e con collegamento audiovisivo per le altre parti. In tal caso resta ferma la possibilità per queste ultime di partecipare in presenza. Se ricorrono particolari ragioni di urgenza, delle quali il giudice dà atto nel provvedimento, i termini di cui al secondo comma possono essere abbreviati.”;

rilevato che nel caso di specie non è richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti;

P.Q.M.

- DISPONE che l'udienza del **31/10/2024** si svolga alle ore **10:00** in modalità da remoto, con le seguenti modalità:
- la video conferenza si svolgerà con l'utilizzo del software “Teams di Microsoft” tramite collegamento alla stanza virtuale cliccando sul seguente [collegamento ipertestuale](#);



- l'utilizzo del software per l'accesso alla stanza virtuale è gratuito e non richiede registrazioni, inserimento di credenziali né sottoscrizione di abbonamenti.

- nel giorno fissato per l'udienza, con congruo anticipo rispetto all'orario fissato (almeno dieci minuti), l'utente dovrà compiere le seguenti operazioni:

a) Cliccare sul link indicato per accedere alla stanza virtuale del magistrato o digitarlo nell'apposita finestra del browser ove non sia interattivo;

b) Nel caso l'applicazione non sia installata sul pc dell'utente, verrà visualizzata un schermata nella quale sarà possibile scegliere tra le seguenti opzioni:

1. Scaricare il tool di Teams tramite il pulsante "Scarica l'app di Windows" (opzione consigliata);

2. Selezionare il pulsante "Partecipa sul Web" (ATTENZIONE: è preferibile utilizzare uno dei seguenti browser supportati: IE, Chrome, etc)

Se si sceglie di scaricare e installare l'applicazione Teams, dopo il primo avvio potrebbe essere necessario chiudere l'applicazione e cliccare nuovamente sul superiore link;

c) Una volta fatta la scelta di cui alla lettera c), il professionista potrà accedere inserendo il proprio "Nome e Cognome" nel campo Immetti il nome, che sarà visualizzato al resto dei partecipanti;

d) Cliccando su Partecipa ora il professionista viene inserito nella sala d'attesa virtuale, ove rimarrà in attesa sino a quando il magistrato lo ammetterà nella stanza virtuale;

- è vietata la registrazione audio e/o video dell'udienza;



- nei luoghi remoti da cui le parti nei luoghi remoti da cui le parti o i loro avvocati si connettono non è consentita la presenza fisica di altri soggetti;
 - è ammessa la partecipazione di praticanti avvocati mediante autonomo collegamento da remoto;
 - **le parti dovranno collegarsi dalla medesima postazione dei difensori;**
 - il giudice disciplinerà l'uso della funzione audio per dare la parola ai difensori o alle parti;
 - per quanto riguarda i documenti di cui non sia stato possibile il deposito telematico prima dell'udienza, la parte potrà condividerli, se autorizzata dal giudice, mediante le funzioni integrate in Microsoft Teams (condivisione dello schermo; chat; condivisione files); ciò varrà come mera esibizione, con necessità di regolarizzare successivamente il deposito del documento nel fascicolo telematico; AVVISA che, nel corso dell'udienza, il Giudice adotterà i provvedimenti previsti dalla normativa vigente per la mancata comparizione delle parti previa verifica della regolare comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza contenente il link di collegamento;
- MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza e per l'inserimento del decreto nello storico del fascicolo telematico come atto avente come oggetto "udienza ex art. 127 bis cpc".
- Si comunichi.
- Caltagirone, 20/09/2024

Il Giudice
Benedetta Boero

